


17325/16



REPUBBLICA ITALIANA

Espresso

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12425/2015

SEZIONE LAVORO

17325

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rel.

- Dott. VINCENZO DI CERBO - Presidente - R.G.N. 12425/2015
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - R.G.N. 12425/2015
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere - R.G.N. 12425/2015
- Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere - R.G.N. 12425/2015
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - R.G.N. 12425/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12425-2015 proposto da:

DONATO GIOVANNA C.F. DNTGNN57C47D474, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLAUDIO 13, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PINO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2016

1986

contro

MILONE DOMENICA C.F. MLNDNC70H52F158R;

- **intimata** -

Nonché da:

MILONE DOMENICA C.F. MLNDNC70H52F158R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 101, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BAURO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DA CAMPO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

DONATO GIOVANNA C.F. DNTGNN57C47D474, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PINO, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 538/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/04/2015 r.g.n. 57/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l'Avvocato PINO GIOVANNI;

udito l'Avvocato DA CAMPO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Messina con la sentenza n. 538 del 2015, rigettava il reclamo promosso ai sensi dell'art. 1 comma 58 della L.n. 92 del 2012 avverso la sentenza del Tribunale di Patti che, confermando l'esito del giudizio a cognizione sommaria, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato da Donato Giovanna a Milone Domenica in data 7.9.2011, e condannato la datrice di lavoro alle conseguenze di cui all'art. 18 della L.n. 300 del 1970, nella formulazione operante *ratione temporis*.

La Corte territoriale - modificando la motivazione adottata dal giudice monocratico, che aveva ritenuto inefficace l'atto di riassunzione del processo che era stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità degli artt. 51 comma 1 n. 4 c.p.c. e dell'art. 1 comma 51 della L. n. 92 del 2012 - riteneva che l'opposizione proposta dinnanzi al Tribunale fosse improcedibile, in coerenza con i principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 20604 del 2008, in quanto il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati notificati, ed all'udienza fissata per la discussione la difesa aveva chiesto la rimessione in termini onde potervi di procedere.

Per la cassazione della sentenza Donato Giovanna ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Milone Domenica, che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a due motivi, cui ha resistito la Donato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Come primo motivo di ricorso, Donato Giovanna deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 111 della Costituzione, dell'art. 6 della CEDU, degli articoli 415,421,291 c.p.c., dell'articolo 1 commi 52- 57 della L.n. 92 del 2012, degli artt. 152,153,154,159,162 e 164 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero tre c.p.c. nonché nullità della sentenza o del procedimento.

Argomenta che il principio enunciato nella citata sentenza delle Sezioni Unite nel 2008 è stato ritenuto inapplicabile a varie fattispecie, il
Paola Ghinoy, estensore



che ha indotto le Sezioni unite nella sentenza numero 5700 del 2014 ad ammettere la possibilità per il giudice di concedere un nuovo termine, questo sì perentorio, al ricorrente nell'ipotesi di omessa e/o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. Aggiunge che la Corte europea di Strasburgo ammette limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

2. Come secondo motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 12 delle preleggi, degli articoli 415,421,291 c.p.c., dell'art. 1 commi 52 -57 della L. 92/2012, dell'articolo 111 della Costituzione, dell'articolo 164 c.p.c., nonché nullità della sentenza e del procedimento.

Sostiene che il procedimento in esame deve considerarsi un ordinario processo di cognizione di primo grado, non avente natura impugnatoria. Trattandosi di una prosecuzione del giudizio di primo grado, soccorre il principio secondo il quale la durata del processo non deve risolversi in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni e dev'essere coniugata sempre con l'effettività e la pienezza della tutela.

3. Il ricorso principale, i cui motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non è fondato.

3.1. La questione posta all'esame di questa Corte è se la mancata notifica del ricorso disciplinato dall' art. 1 comma 51 della L. n. 92 del 2012, pur tempestivamente depositato, corredato dal pedissequo decreto di fissazione di udienza, comporti l'improcedibilità dell'opposizione, senza che il giudice possa concedere la rimessione in termini, o meno.

3.2. La Corte territoriale ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 20604/2008 (seguita da numerose conformi, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 16319 del 2014, ord. e Cass. n. 6876 del 2015), che, innovando il precedente prevalente orientamento, ha affermato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, l'appello, così come l' opposizione a decreto ingiuntivo, pur tempestivamente proposti nel termine previsto dalla legge, sono improcedibili ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, Paola Ghinoy, estensore



assegnare alla parte un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. Una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga, si determinano infatti, secondo le Sezioni Unite, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.

L'improcedibilità, si è aggiunto, può essere dichiarata d'ufficio anche nel caso che la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa sia stata rinviata dal giudice (Cass. n. 1175 del 2015).

3.3. Tale principio deve ritenersi ormai condiviso e consolidato, essendo stato ribadito anche con riferimento all'appello incidentale nelle cause di lavoro (Cass. n. 837 del 19/01/2016), ed in materia di locazione (Cass. n. 9597 del 30/04/2011).

Non può poi desumersi un diverso orientamento da Cass. S.U. n. 5700 del 2014, che in materia di procedimenti ex L. n. 89/2001 ha escluso la perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, né da Cass. n. 1483 del 2015, che ha ammesso la concessione di un nuovo termine (perentorio) per la rinnovazione della notifica nel caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ex artt. 414 ss. c.p.c.: trattasi di arresti che concernono la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo (o unico) grado, il quale, a differenza dei casi esaminati dalle Sezioni Unite, non presuppongono la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (così, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014).

Parimenti inconferente è la soluzione adottata in alcune sentenze con riferimento ai giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 l.fall., in relazione ai quali si afferma che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ma implica unicamente l'assegnazione al ricorrente di un nuovo termine perentorio per la notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 24722 del 04/12/2015), considerata la peculiare natura della procedura fallimentare, determinata dalla natura pubblica degli organi coinvolti e dalla concorsualità dei diritti tutelati.

Paola Ghinoy, *estensore*



3.4. Passando ad esaminare i principi che regolano la disciplina in scrutinio, si premette che l' art. 1 della L. n. 92 del 2012, al comma 51, prevede che "Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. Il comma 52 prosegue: " Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione".

3.5. Nel caso che ci occupa, nessuna questione è posta con riferimento alla comunicazione al ricorrente del decreto di fissazione di udienza (che la parte controricorrente riferisce a pg. 41 essere stato comunicato a mezzo pec dalla Cancelleria del lavoro del Tribunale di Patti), né all' (eventuale) ristrettezza del termine assegnato per la notifica, che neppure viene indicato, pacifico essendo invece che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto non sia avvenuta, e che all'udienza fissata per la discussione della causa la difesa di parte opponente abbia chiesto di essere rimesso in termini per procedervi, senza fornire alcuna motivazione in merito alla mancata notifica (così la Corte d'appello a pg. 3 della sentenza).

3.6. Deve poi convenirsi con la parte ricorrente che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la fase di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, abbia natura impugnatoria, che costituisca cioè un grado di giudizio diverso rispetto a quella che ha preceduto l'ordinanza, dovendo al contrario considerarsi soltanto alla stregua di una prosecuzione del medesimo giudizio in forma ordinaria (cfr. Cass. n. 3136 del 2015, n. 4223 del 2016). Anche alla luce delle considerazioni svolte nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 205/2014, è stato infatti affermato che la prima fase è caratterizzata dalla mancanza di formalità, non essendovi, rispetto al

Paola Ghinoy, *estensore*



rito ordinario relativo alle controversie di lavoro, il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c.; che in tale prima fase l'istruttoria, limitata agli atti di istruzione indispensabili, è semplificata o sommaria, al pari di quella così qualificata nel procedimento di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e ss; che la seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso, contenente i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., e che l'opposizione non è una *revisio prioris instantiae*, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti (cfr, Cass., SU, n. 19674/2014, ord., in motivazione).

3.7. Il procedimento di primo grado delineato dalla L. n. 92 del 2012 si presenta quindi come procedimento a natura bifasica eventuale, nel quale l'accertamento reso all'esito della fase sommaria è irrevocabile fino alla conclusione di quella di opposizione ed è idoneo al giudicato (cfr, Cass., SU, n. 19674/2014, cit.), essendo rimessa all'iniziativa di parte, da esercitarsi nei tempi e con le forme previsti, la richiesta di un approfondimento e di una verifica nel giudizio a cognizione piena.

3.8. Sotto tale profilo risalta l'assimilabilità al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, entrambi essendo volti a confermare e/o modificare un precedente provvedimento giudiziario emesso all'esito di una fase a cognizione semplificata, suscettibili di divenire definitivi nel caso di mancanza di opposizione.

Pur non trattandosi di giudizio impugnatorio, sussiste quindi anche nel caso la ragionevole aspettativa delle parti alla stabilità del provvedimento giudiziale entro tempi prefissati, certi e ragionevolmente brevi, coerente con l'interesse dell'ordinamento alla certezza dei rapporti giuridici.

3.9. Tali premesse manifestano la piena applicabilità del principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2008 anche nel caso in esame, sicché correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che di fronte al Tribunale si fosse verificata l'improcedibilità del ricorso.

Occorre aggiungere che il rito c.d. Fornero è stato disegnato con specifiche cadenze temporali ed una corsia di trattazione preferenziale (v. il comma 65 dell'art.1) con il dichiarato fine, di interesse generale, di pervenire alla celere definizione di una situazione sostanziale di forte

Paola Ghinoy, *estensore*



impatto sociale ed economico, che attiene a diritti primari dell'individuo, sicché tanto più stringente deve risultare per le parti l'onere di rispettare i tempi assegnati e tanto più evidente risulta l'inaammissibilità di comportamenti dilatori ingiustificati.

3.10. In merito alla compatibilità di tale soluzione con le norme costituzionali e sovranazionali richiamate dalla parte ricorrente, occorre rilevare che il principio della ragionevole durata del processo, elevato a rango costituzionale a seguito della riformulazione dell'art. 111 Cost., ad opera della legge costituzionale n. 2 del 1999, costituisce il parametro per adottare un'interpretazione delle norme processuali funzionalizzata ad un'accelerazione dei tempi della decisione, conducendo a privilegiare opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio, in sintonia con l'obiettivo perseguito anche a livello sovranazionale dall'art. 6 della CEDU di assicurare una decisione di merito in tempi ragionevoli (così Cass. n. 13825 del 2008, Cass. S.U. n. 5700 del 2014, Cass. S.U. n. 9558 del 2014, Cass. n. 17698 del 2014). E' vero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. S.U. n. 9558 del 2014, che la Corte di Strasburgo afferma che le limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali non devono pregiudicare l'intima essenza di tale diritto; in particolare tali limitazioni non sono compatibili con l'art. 6, comma 1 CEDU qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (v. tra le altre Corte EDU Walchli c. Francia 26 luglio 2007, Faltejsek c. Repubblica Ceca 15 maggio 2008). La stessa Corte EDU ha poi affermato che il vincolo del rispetto del diritto ad un processo equo imposto dall'art. 6 comma 1 della CEDU si applica anche ai provvedimenti di autorizzazione all'impugnazione (Corte EDU, Hansen c. Norvegia, 2 ottobre 2014, Dobric c. Serbia, 21 luglio 2011, punto 50). Il quadro costituzionale e sovranazionale orienta quindi verso la praticabilità di canoni interpretativi idonei a sanzionare le pratiche che, comportando un abuso del processo, determinino un'ingiustificata dilatazione dei suoi tempi. Né può ritenersi che la soluzione interpretativa di cui si è detto costituisca un ostacolo sproporzionato all'esercizio efficace del diritto ad una decisione sul merito, quando una decisione sul merito della pretesa vi sia già stata e si prospetti, secondo una prevedibile interpretazione della normativa processuale, la sua definitività in caso di

Paola Ghinoy, estensore



mancata notifica del ricorso entro termini predeterminati e che di per sé non risultino eccessivamente ristretti.

In definitiva, il ricorso principale dev'essere rigettato.

4. A fondamento del ricorso incidentale, Domenica Milone deduce omesso esame della questione afferente l' inammissibilità e/o nullità e irritualità dell'istanza di riassunzione e/o prosecuzione del giudizio sospeso, che è stata oggetto di discussione tra le parti, la cui definizione decisiva per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c. numero 5 ovvero, violazione o falsa applicazione degli articoli 295,297,298 c.p.c. nonché 178 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c. numero tre e nullità parziale della sentenza.

Lamenta che la Corte non abbia esaminato la questione, già posta al Tribunale, della mancata formale riassunzione del procedimento di opposizione, che era stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale cui era stata rimessa la questione di legittimità dell'articolo 51 comma 1 n. 4 c.p.c. e 1 comma 51 della L.n. 92 del 2012 , la cui decisione era necessaria per decidere sull'istanza di astensione del giudice che si era pronunciato nella fase sommaria.

5. Come secondo motivo, deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., 3,24 e 111 della Costituzione, in relazione all'articolo 360 numero tre c.p.c. e nullità parziale della sentenza. Lamenta che la Corte d'appello di Messina abbia disposto la compensazione delle spese del giudizio di reclamo, motivando essenzialmente sul fatto che trattavasi di pronuncia di rito, e quindi senza alcun effettivo supporto motivazionale.

6. L'esame del primo motivo è assorbito dal rigetto del ricorso principale, non residuando alcun interesse attuale al suo esame.

7. Fondato è invece il secondo motivo.

Alla sentenza di secondo grado qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., quale risulta in virtù della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, essendo stata instaurata la presente controversia in primo grado in tempo successivo all'entrata in vigore di quest'ultima. Così, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione poteva essere
Paola Ghinoy, *estensore*



disposta soltanto per gravi ed eccezionali ragioni: tra le quali, pur nell'ambito di una nozione ancora necessariamente elastica (delineata da Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572; riguardo alla quale escludono rilevanza alla mera struttura del procedimento già Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26897 e Cass. 4 ottobre 2013, n. 22763, mentre nega integrare una grave ed eccezionale ragione un richiamo generico alle questioni trattate Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413).

Tra le gravi ed eccezionali ragioni non può dunque comprendersi la natura in mero rito della pronuncia, valorizzata dalla Corte territoriale, che costituisce evenienza tutt'altro che eccezionale. Del resto, anche in ipotesi di improcedibilità, la controparte ha diritto in linea di massima a vedersi riconosciute le spese sopportate, per non trasformare la sanzione di improcedibilità, rivolta all'inattività di una parte, in un ingiusto svilimento delle attività processuali comunque imposte all'altra parte dall'iniziativa del primo (così Cass. ord., n. 24634 del 19/11/2014).

7.1. La sentenza della Corte territoriale dev'essere dunque cassata *in parte qua*, sussistendo il vizio di violazione dell'art. 92 c.p.c. denunciato dalla parte ricorrente incidentale.

8. Questa Corte può tuttavia effettuare direttamente ex art. 384 comma 2 c.p.c. lo scrutinio di merito necessario al fine della decisione della questione che, all'esito della cassazione della sentenza, rimane ancora aperta, con diversa valutazione, conforme a diritto, dei medesimi elementi fattuali dedotti ed accertati nella sentenza impugnata.

8.1. Ed allora, si rileva che nel caso sussistevano le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificavano la compensazione delle spese del giudizio di reclamo, costituendo specifico aspetto della controversia decisa l'assenza di precedenti giurisprudenziali (di legittimità e, a quanto consta, anche di merito), sulla specifica questione affrontata.

8.2. In tal senso, la soluzione della compensazione delle spese adottata dalla Corte d'appello viene confermata, senza che possa tuttavia procedersi alla sola correzione della motivazione ex art. 384 u.c. c.p.c. che, come ritenuto dall'interpretazione prevalente, è possibile solo quando la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti diverse valutazioni di fatto (Cass. n. 24165 del 25/10/2013, n. 5954 del 18/03/2005, n. 4706 del 30/03/2001, n. 4939 del 16/05/1998).

Paola Ghinoy, *estensore*



8.3. Per le stesse ragioni, vengono compensate tra le parti anche le spese del giudizio di legittimità.

8.4. Il rigetto integrale del ricorso principale determina la sussistenza dei presupposti previsti dal primo periodo dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso stesso, mentre ciò non vale per il ricorso incidentale, che è stato (parzialmente) accolto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di fronte alla Corte d'appello. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell' art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 11.5.2016.

Il Consigliere est.

Dott.ssa Paola Ghinoy

Il Presidente


Dott. Vincenzo Di Cerbo

Paola Ghinoy

Vincenzo Di Cerbo



Giovanni Rullo



Giovanni Rullo

Paola Ghinoy, estensore